



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI  
**DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE**

PIAZZALE FLAMINIO 9 - 00196 ROMA (RM)  
TEL. 06.328221 - FAX. 06.32822715  
www.lnd.it / calciofemminile.lnd.it  
e-mail: segreteria.dcf@lnd.it / P.E.C.: calciofemm@pec.it



Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale N° 24 del 18/10/2018

## COMUNICAZIONI

Si invitano le Società a prendere visione dei C.U. fino al n. 131 e delle circolari fino alla 19 della L.N.D. per la stagione sportiva 2018/2019, consultabili sul sito web ufficiale della L.N.D. all'indirizzo: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)

\*\*\*\*\*

## Comunicazioni del D.C.F.

### Campionato di Serie C: partecipazione delle calciatrici

Si ricorda a tutte le Società quanto pubblicato da questo Dipartimento Calcio Femminile con Comunicato Ufficiale n. 9 del 29/08/2018:

*“Durante le gare del Campionato di Serie C femminile, ai sensi dell'art. 74 comma 2 delle N.O.I.F. **possono essere sostituite fino a cinque calciatrici** per ciascuna squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto, utilizzando a tal fine **tre interruzioni nel corso della gara oltre a quella prevista tra i due periodi di gioco**. Nel caso di gare che prevedano tempi supplementari, è consentito effettuare eventuali sostituzioni residue, utilizzando, durante gli stessi, una ulteriore interruzione per ciascuna squadra, oltre a quelle previste tra il termine dei tempi regolamentari e l'inizio del primo tempo supplementare e tra il primo e il secondo tempo supplementare. Al termine dei tempi supplementari, nel caso di gare che prevedano l'esecuzione dei tiri di rigore, non sarà possibile effettuare le eventuali sostituzioni residue, con l'eccezione del portiere impossibilitato a continuare, come previsto dalla Regola 10 del vigente Regolamento del Giuoco del Calcio”.*

\*\*\*\*\*

### Variazione definitiva campo di gioco

A seguito di comunicazione della Società, si informa che a far data dal presente Comunicato Ufficiale, la Società ASD Vapa Virtus Napoli disputerà tutte le gare interne del Campionato Nazionale di Serie C e Coppa Italia, nella stagione sportiva 2018/2019, presso il Campo Sportivo 'Centro Ester' - Via Giambattista Vela - Barra (Na).

# Risultati Campionato di Serie C

## SERIE C FEMMINILE

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/10/2018

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A			
AZALEE	- CAMPOMORONE LADY	0 - 0	
FEMMINILE JUVENTUS TORINO	- C.F. CAPRERA	7 - 0	
PINEROLO	- REAL MEDA CF	3 - 1	
SAN BERNARDO LUSERNA CF	- TORINO	0 - 3	
SPEZIA CALCIO FEMMINILE	- NOVESE CALCIO FEMMINILE	0 - 6	VDGS

GIRONE B - 1 Giornata - A			
COMO 2000 A.S.D.	- SSV BRIXEN OBI	0 - 1	
FIAMMAMONZA 1970	- ATLETICO ORISTANO C.F.	6 - 1	
PERMAC VITTORIO VENETO	- VENEZIA FC FEMMINILE	1 - 0	
UNTERLAND DAMEN	- CALCIO PADOVA FEMMINILE	3 - 4	
VICENZA CALCIO FEMMINILE	- RIOZZESE	0 - 3	
VOLUNTAS OSIO	- TRENTO CLARENTIA	1 - 0	

GIRONE C - 1 Giornata - A			
FEMMINILE RICCIONE	- GRIFO PERUGIA	1 - 3	
IMOLESE FM	- REAL BELLANTE	2 - 0	VDGS
LF JESINA FEMMINILE	- BOLOGNA F.C. 1909	0 - 1	
LIBERTAS FEMMINILE	- SAN MARINO ACADEMY	0 - 11	
US CITTA DI PONTEDERA CF	- SAN PAOLO	4 - 0	

GIRONE D - 1 Giornata - A			
CALCIO FEMMINILE CHIETI	- POTENZA CALCIO S.R.L.	12 - 0	
GRIFONE GIALLOVERDE	- VAPA VIRTUS NAPOLI	2 - 1	
LUDOS	- APULIA TRANI	8 - 0	
NAPOLI FEMMINILE	- APRILIA RACING FEMMINILE	3 - 0	
NEW TEAM SAN MARCO ARG.	- SANT EGIDIO FEMMINILE	0 - 4	
SALENTO WOMEN SOCCER	- PESCARA CALCIO FEMMINILE	0 - 0	

## CLASSIFICHE

### SERIE C FEMMINILE

#### GIRONE A

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
A.S.D. FEMMINILE JUVENTUS TORINO	3	1	1	0	0	7	0	7	0
F.C.D. NOVESE CALCIO FEMMINILE	3	1	1	0	0	6	0	6	0
A.C.F. TORINO	3	1	1	0	0	3	0	3	0
F.C.D. PINEROLO	3	1	1	0	0	3	1	2	0
CSR.D. AZALEE	1	1	0	1	0	0	0	0	0
U.S.D. CAMPOMORONE LADY	1	1	0	1	0	0	0	0	0
ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.S.D. REAL MEDA CF	0	1	0	0	1	1	3	-2	0
SSDRL SAN BERNARDO LUSERNA CF	0	1	0	0	1	0	3	-3	0
A.S.D. SPEZIA CALCIO FEMMINILE	0	1	0	0	1	0	6	-6	0
G.S. C.F. CAPRERA	0	1	0	0	1	0	7	-7	0

## GIRONE B

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
A.S.D. FIAMMAMONZA 1970	3	1	1	0	0	6	1	5	0
A.S.D. RIOZZESE	3	1	1	0	0	3	0	3	0
A.S.D. CALCIO PADOVA FEMMINILE	3	1	1	0	0	4	3	1	0
ASDCF PERMAC VITTORIO VENETO	3	1	1	0	0	1	0	1	0
A.S.D. SSV BRIKEN OBI	3	1	1	0	0	1	0	1	0
A.S.D. VOLUNTAS OSIO	3	1	1	0	0	1	0	1	0
F.C. UNTERLAND DAMEN	0	1	0	0	1	3	4	-1	0
ASDACF TRENTO CLARENTIA	0	1	0	0	1	0	1	-1	0
F.C.F. COMO 2000 A.S.D.	0	1	0	0	1	0	1	-1	0
A.S.D. VENEZIA FC FEMMINILE	0	1	0	0	1	0	1	-1	0
A.S.D. VICENZA CALCIO FEMMINILE	0	1	0	0	1	0	3	-3	0
A.S.D. ATLETICO ORISTANO C.F.	0	1	0	0	1	1	6	-5	0

## GIRONE C

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
SAN MARINO ACADEMY	3	1	1	0	0	11	0	11	0
SSDSRL US CITTA DI PONTEDERA CF	3	1	1	0	0	4	0	4	0
A.F.D. GRIFO PERUGIA	3	1	1	0	0	3	1	2	0
A.C.D. IMOLESE FM	3	1	1	0	0	2	0	2	0
A.S.D. BOLOGNA F.C. 1909	3	1	1	0	0	1	0	1	0
A.C. OLIMPIA FORLI DILETT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.S.D. FC SASSARI TORRES FEMM.LE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.P.D. LF JESINA FEMMINILE	0	1	0	0	1	0	1	-1	0
A.S.D. FEMMINILE RICCIONE	0	1	0	0	1	1	3	-2	0
A.S.D. REAL BELLANTE	0	1	0	0	1	0	2	-2	0
A.S.D. SAN PAOLO	0	1	0	0	1	0	4	-4	0
A.S.D. LIBERTAS FEMMINILE	0	1	0	0	1	0	11	-11	0

## GIRONE D

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
A.S.D. CALCIO FEMMINILE CHIETI	3	1	1	0	0	12	0	12	0
A.S.D. LUDOS	3	1	1	0	0	8	0	8	0
A.S.D. SANT EGIDIO FEMMINILE	3	1	1	0	0	4	0	4	0
A.S.D. NAPOLI FEMMINILE	3	1	1	0	0	3	0	3	0
A.S.D. GRIFONE GIALLOVERDE	3	1	1	0	0	2	1	1	0
A.S.D. SALENTO WOMEN SOCCER	1	1	0	1	0	0	0	0	0
A.S.D. PESCARA CALCIO FEMMINILE	1	1	0	1	0	0	0	0	0
A.S.D. VAPA VIRTUS NAPOLI	0	1	0	0	1	1	2	-1	0

A.S.D. APRILIA RACING FEMMINILE  
A.S.D. NEW TEAM SAN MARCO ARG.  
A.S.D. APULIA TRANI  
POTENZA CALCIO S.R.L.

0	1	0	0	1	0	3	-3	0
0	1	0	0	1	0	4	-4	0
0	1	0	0	1	0	8	-8	0
0	1	0	0	1	0	12	-12	0

## GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Sergio Lauro, nella seduta del 17.10.2018, assistito dal Rappresentate A.I.A. Sig. Pietro Vetrugno, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano integralmente:

### GARE DEL CAMPIONATO SERIE C FEMMINILE

#### GARE DEL 14/10/2018

##### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

##### PREANNUNCIO DI RECLAMO

gara del 14/10/2018 IMOLESE FM - REAL BELLANTE

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Società A.S.D. REAL BELLANTE avverso l'esito della gara indicata a margine, si soprassedie ad ogni decisione in merito.

Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

gara del 14/10/2018 SPEZIA CALCIO FEMMINILE - NOVESE CALCIO FEMMINILE

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Società A.S.D. SPEZIA CALCIO FEMMINILE avverso l'esito della gara indicata a margine, si soprassedie ad ogni decisione in merito.

Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

##### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### GARE DEL CAMPIONATO SERIE C FEMMINILE

#### GARE DEL 14/10/2018

##### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 14/10/2018 IMOLESE FM - REAL BELLANTE

Visto il ricorso ritualmente introdotto e motivato dalla società Real Bellante ;

Rilevato che la questione è tra le fattispecie di competenza del GS, in quanto integralmente riportata nel referto di gara dell'arbitro e senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria

Visti gli atti ufficiali di gara della gara Imolese - Real Bellante terminata con il risultato di 2 - 0;

Rilevato che la società Imolese nel corso della gara ha effettuato quattro sostituzioni, in quattro momenti diversi della gara ;

Rilevato che il CU n.9 del 29.8.2018 ha recepito quanto approvato dall'Assemblea Annuale dell'IFAB, organo internazionale deputato a stabilire le modifiche in materia di regolamento del giuoco del calcio, e che ha quindi il potere di apportare qualsiasi modifica ed innovazione delle medesime, vincolando alla loro osservanza tutte le Federazioni, organizzazioni e associazioni che svolgano il calcio a livello sia professionistico sia dilettantistico;

Visto che il detto CU n. 9 del 29.8.2018 In osservanza a quanto stabilito dall'IFAB, con l'autorizzazione di detto Organo, nel disciplinare il Campionato Nazionale di Serie C del DCF ( paragrafo 6-pagina 2), ha stabilito all'art. 4, alla voce "Partecipazione delle Calciatrici" che in tale manifestazione possono essere sostituite numero cinque calciatrici per ogni squadra "utilizzando a tal fine tre interruzioni nel corso della gara oltre a quella prevista tra i due periodi di gioco";

Rilevato che sia pur in assenza di specifica sanzione, il fine ultimo dell'ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo, e non possa mai essere assecondata una logica della impunità per una presunta lacuna normativa (Collegio Garanzia del CONI) ma ciò non di meno non si possa affermare che nel caso di specie si ricorra a interpretazioni prettamente analogiche nell'applicare l'art 17 co. 1 e 4, laddove la disposizione in questione è prevista nello stesso ambito e con la stessa ratio delle norme relative alle sostituzioni, ove è costante e uniforme giurisprudenza sportiva che nell'eccedere il numero di sostituzioni consentite nell'applicare la sanzione relativa si faccia ricorso all'art. 17 CGS, anche con un valutazione dell'eventuale influenza della violazione in merito al risultato conseguito sul campo.

Pur non trattandosi di un errore tecnico o di un violazione di particolare tenuità bensì si è in presenza di una violazione nella quale vanno valutate tutte le circostanze del caso, che potrebbero aver alterato il regolare svolgimento della gara, e quindi del suo risultato;

Rilevato anche che la violazione sia stata posta in essere in un ambito dilettantistico e all'interno di questi in un campionato non di categoria superiore

#### PQM

- 1) infligge la sanzione dell'ammenda di Euro 300,00 alla società Imolese
- 2) infligge l'inibizione del Dirigente accompagnatore dell'imolese Sig.ra Fabbri Patrizia di giorni 14
- 3) respinge il ricorso della società Real Bellante e si addebita la tassa di reclamo .

#### **gara del 14/10/2018 SPEZIA CALCIO FEMMINILE - NOVESE CALCIO FEMMI LE**

Visto il ricorso ritualmente introdotto e motivato dalla società Spezia e le controdeduzioni della Società Novese;

Rilevato che la questione è tra le fattispecie di competenza del GS, in quanto integralmente riportata nel referto di gara dell'arbitro e senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria ;

Visti gli atti ufficiali di gara della gara SPEZIA - NOVESE, terminata con il risultato di 0 - 6;

Rilevato che la società NOVESE nel corso della gara ha effettuato quattro sostituzioni, in quattro momenti diversi della gara, escluso anche l'intervallo tra i due tempi di gioco;

Rilevato che il CU n.9 del DCF del 29.8.2018 ha recepito quanto approvato dall'Assemblea Annuale dell'IFAB, organo internazionale deputato a stabilire le modifiche in materia di regolamento del giuoco del calcio, e che ha quindi il potere di apportare qualsiasi modifica ed innovazione delle medesime, vincolando alla loro osservanza tutte le Federazioni, organizzazioni e associazioni che svolgano il calcio a livello sia professionistico sia dilettantistico;

Visto che il detto CU n. 9 del DCF del 29.8.2018

In osservanza a quanto stabilito dall'IFAB, con l'autorizzazione di detto Organo, nel disciplinare il Campionato Nazionale di Serie C del DCF ( paragrafo 6-pag. 2), ha stabilito all'art. 4, alla voce "Partecipazione delle Calciatrici" che in tale manifestazione possono essere sostituite numero cinque calciatrici per ogni squadra "utilizzando a tal fine tre interruzioni nel corso della gara oltre a quella prevista tra i due periodi di gioco";

Rilevato che sia pur in assenza di specifica sanzione, il fine ultimo dell'ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo, e non possa mai essere assecondata una logica della impunità per una presunta lacuna normativa (Collegio Garanzia del CONI) ma ciò non di meno non si possa affermare che nel caso di specie si ricorra a interpretazioni prettamente analogiche nell'applicare l'art 17 co. 1 e 4, laddove la disposizione in questione è prevista nello stesso ambito e con la stessa ratio delle norme relative alle sostituzioni, ove è costante e uniforme giurisprudenza sportiva che nell'eccedere il numero di sostituzioni consentite nell'applicare la sanzione relativa si faccia ricorso all'art. 17 CGS, anche con un valutazione dell'eventuale influenza della violazione in merito al risultato conseguito sul campo.

Pur non trattandosi di un errore tecnico o di un violazione di particolare tenuità bensì si è in presenza di una violazione nella quale vanno valutate tutte le circostanze del caso, che potrebbero aver alterato il regolare svolgimento della gara, e quindi del suo risultato;

Rilevato anche che la violazione sia stata posta in essere in un ambito dilettantistico e all'interno di questi in un campionato non di categoria superiore e che, inoltre, la sostituzione sia avvenuta quando il risultato era già stato fissato sul punteggio di 6-0 in favore della società Novese, risultando, così, escluso che l'infrazione in esame possa aver ragionevolmente influito sul risultato

#### PQM

- 1) infligge la sanzione dell'ammenda di Euro 150,00 alla società Novese
- 2) infligge l'inibizione del Dirigente accompagnatore della Novese Sig.ra Maddalena d'Avino l'inibizione di giorni 14.
- 3) respinge il ricorso della società Spezia e si addebita la tassa di reclamo.

#### **gara del 14/10/2018 COMO 2000 A.S.D. - SSV BRIXEN OBI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono:

Il Giudice sportivo

Visto il referto della gara Como2000-Brixen terminata con il risultato 0 - 1

Rilevato che la società Como 2000 nel corso della gara ha effettuato quattro sostituzioni , in quattro momenti diversi della gara;

Rilevato che il CU n.9 del 29.8.2018 del Dipartimento Femminile ha recepito quanto approvato dall'Assemblea Annuale dell'IFAB, organo internazionale deputato a stabilire le modifiche in materia di regolamento del giuoco del calcio, e che ha quindi il potere di apportare qualsiasi modifica ed innovazione delle medesime, vincolando alla loro osservanza tutte le Federazioni, organizzazioni e associazioni che svolgano il calcio a livello sia professionistico sia dilettantistico;

Visto che il detto CU n. 9 del 29.8.2018 DCF In osservanza a quanto stabilito dall'IFAB, con l'autorizzazione di detto Organo, nel disciplinare il Campionato Nazionale di Serie C del DCF (paragrafo 6 pagina 2), ha stabilito all'art. 4, alla voce "Partecipazione delle Calciatrici" che in tale manifestazione possono essere sostituite numero cinque calciatrici per ogni squadra "utilizzando a tal fine tre interruzioni nel corso della gara oltre a quella prevista tra i due periodi di gioco";

" Rilevato che sia pur in assenza di specifica sanzione, il fine ultimo dell'ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo, e non possa mai essere assecondata una logica della impunità per una presunta lacuna normativa (Collegio Garanzia del CONI) ma ciò non di meno non si possa affermare che nel caso di specie si ricorra a interpretazioni prettamente analogiche nell'applicare l'art 17 co. 1 e 4, laddove la disposizione in questione è prevista nello stesso ambito e con la stessa ratio delle norme relative alle sostituzioni, ove è costante e uniforme giurisprudenza sportiva che si ecceda il numero di sostituzioni consentite nell'applicare la sanzione relativa si faccia ricorso all'art. 17 CGS,

anche con una valutazione dell'eventuale influenza della violazione in merito al risultato conseguito sul campo

Pur non trattandosi di un errore tecnico o di un violazione di particolare tenuità bensì si è in presenza di una violazione nella quale vanno valutate tutte le circostanze del caso, che potrebbero aver alterato il regolare svolgimento della gara, e quindi del suo risultato.

Va, infine, valutato anche che la violazione sia stata posta in essere in un ambito dilettantistico e all'interno di questi in un campionato non di categoria superiore,

P.Q.M.

- 1) infligge la sanzione dell'ammenda di Euro 300,00 alla Società Como.
- 2) infligge l'inibizione del Dirigente Accompagnatore Satriano Mario l'inibizione di giorni 14.

#### **gara del 14/10/2018 GRIFONE GIALLOVERDE - VAPA VIRTUS NAPOLI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono:

Il Giudice sportivo

Visto il referto della gara Grifone Gialloverde - Vapa Virtus Mapoli terminata con il risultato di 2-1;

Rilevato che la società Como 2000 nel corso della gara ha effettuato cinque sostituzioni , in cinque momenti diversi della gara;

Rilevato che il CU n.9 del 29.8.2018 del Dipartimento Femminile ha recepito quanto approvato dall'Assemblea Annuale dell'IFAB, organo internazionale deputato a stabilire le modifiche in materia di regolamento del giuoco del calcio, e che ha quindi il potere di apportare qualsiasi modifica ed innovazione delle medesime, vincolando alla loro osservanza tutte le Federazioni, organizzazioni e associazioni che svolgano il calcio a livello sia professionistico sia dilettantistico;

Visto che il detto CU n. 9 del 29.8.2018 DCF In osservanza a quanto stabilito dall'IFAB, con l'autorizzazione di detto Organo, nel disciplinare il Campionato Nazionale di Serie C del DCF (paragrafo 6 pagina 2), ha stabilito all'art. 4, alla voce "Partecipazione delle Calciatrici" che in tale manifestazione possono essere sostituite numero cinque calciatrici per ogni squadra "utilizzando a tal fine tre interruzioni nel corso della gara oltre a quella prevista tra i due periodi di gioco";

" Rilevato che sia pur in assenza di specifica sanzione, il fine ultimo dell'ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo, e non possa mai essere assecondata una logica della impunità per una presunta lacuna normativa (Collegio Garanzia del CONI) ma ciò non di meno non si possa affermare che nel caso di specie si ricorra a interpretazioni prettamente analogiche nell'applicare l'art 17 co. 1 e 4, laddove la disposizione in questione è prevista nello stesso ambito e con la stessa ratio delle norme relative alle sostituzioni, ove è costante e uniforme giurisprudenza sportiva che si ecceda il numero di sostituzioni consentite nell'applicare la sanzione relativa si faccia ricorso all'art. 17 CGS, anche con una valutazione dell'eventuale influenza della violazione in merito al risultato conseguito sul campo

Pur non trattandosi di un errore tecnico o di un violazione di particolare tenuità bensì si è in presenza di una violazione nella quale vanno valutate tutte le circostanze del caso, che potrebbero aver alterato il regolare svolgimento della gara, e quindi del suo risultato. Va, infine, valutato anche che la violazione sia stata posta in essere in un ambito dilettantistico e all'interno di questi in un campionato non di categoria superiore,

P.Q.M.

- 1) infligge la sanzione dell'ammenda di Euro 300,00 alla società GRIFONE GIALLOVERDE
- 2) infligge l'inibizione del Dirigente Accompagnatore De Pasca Pasquale l'inibizione di giorni 14.

#### **gara del 14/10/2018 LF JESINA FEMMINILE - BOLOGNA F.C. 1909**

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono:

Il Giudice sportivo

Visto il referto della gara Como 2000 - Brixen terminata con il risultato 0 - 1

Rilevato che la società Como 2000 nel corso della gara ha effettuato quattro sostituzioni , in quattro momenti diversi della gara, escluso anche l'intervallo tra i due tempi di gioco;

Rilevato che il CU n.9 del 29.8.2018 del Dipartimento Femminile ha recepito quanto approvato dall'Assemblea Annuale dell'IFAB, organo internazionale deputato a stabilire le modifiche in materia di regolamento del giuoco del calcio, e che ha quindi il potere di apportare qualsiasi modifica ed innovazione delle medesime, vincolando alla loro osservanza tutte le Federazioni, organizzazioni e associazioni che svolgano il calcio a livello sia professionistico sia dilettantistico;

Visto che il detto CU n. 9 del 29.8.2018 DCF In osservanza a quanto stabilito dall'IFAB, con l'autorizzazione di detto Organo, nel disciplinare il Campionato Nazionale di Serie C del DCF (paragrafo 6 pagina 2), ha stabilito all'art. 4, alla voce "Partecipazione delle Calciatrici" che in tale manifestazione possono essere sostituite numero cinque calciatrici per ogni squadra "utilizzando a tal fine tre interruzioni nel corso della gara oltre a quella prevista tra i due periodi di gioco";

" Rilevato che sia pur in assenza di specifica sanzione, il fine ultimo dell'ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo, e non possa mai essere assecondata una logica della impunità per una presunta lacuna normativa (Collegio Garanzia del CONI) ma ciò non di meno non si possa affermare che nel caso di specie si ricorra a interpretazioni prettamente analogiche nell'applicare l'art 17 co. 1 e 4, laddove la disposizione in questione è prevista nello stesso ambito e con la stessa ratio delle norme relative alle sostituzioni, ove è costante e uniforme giurisprudenza sportiva che si ecceda il numero di sostituzioni consentite nell'applicare la sanzione relativa si faccia ricorso all'art. 17 CGS, anche con una valutazione dell'eventuale influenza della violazione in merito al risultato conseguito sul campo

Pur non trattandosi di un errore tecnico o di un violazione di particolare tenuità bensì si è in presenza di una violazione nella quale vanno valutate tutte le circostanze del caso, che potrebbero aver alterato il regolare svolgimento della gara, e quindi del suo risultato. Va, infine, valutato anche che la violazione sia stata posta in essere in un ambito dilettantistico e all'interno di questi in un campionato non di categoria superiore,

P.Q.M.

- 1) infligge la sanzione dell'ammenda di Euro 300,00 alla Società LF JESINA
- 2) infligge l'inibizione del Dirigente Accompagnatore Romano Luigi l'inibizione di giorni 14

#### **gara del 14/10/2018 NAPOLI FEMMINILE - APRILIA RACING FEMMINILE**

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono:

Il Giudice sportivo

Visto il referto della gara Napoli Femminile - Aprilia Racing terminata con il risultato di 3 - 0;

Rilevato che la società Napoli Femminile nel corso della gara ha effettuato cinque sostituzioni , in quattro momenti diversi della gara;

Rilevato che il CU n.9 del 29.8.2018 del Dipartimento Femminile ha recepito quanto approvato dall'Assemblea Annuale dell'IFAB, organo internazionale deputato a stabilire le modifiche in materia di regolamento del giuoco del calcio, e che ha quindi il potere di apportare qualsiasi modifica ed innovazione delle medesime, vincolando alla loro osservanza tutte le Federazioni, organizzazioni e associazioni che svolgano il calcio a livello sia professionistico sia dilettantistico;

Visto che il detto CU n. 9 del 29.8.2018 DCF In osservanza a quanto stabilito dall'IFAB, con l'autorizzazione di detto Organo, nel disciplinare il Campionato Nazionale di Serie C del DCF (paragrafo 6 pagina 2), ha stabilito all'art. 4, alla voce "Partecipazione delle Calciatrici" che in tale manifestazione possono essere sostituite numero cinque calciatrici per ogni squadra "utilizzando a tal fine tre interruzioni nel corso della gara oltre a quella prevista tra i due periodi di gioco"; " Rilevato che sia pur in assenza di specifica sanzione, il fine ultimo dell'ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo, e non possa mai essere assecondata una logica della impunità per una presunta lacuna normativa (Collegio Garanzia del CONI) ma ciò non di meno non si possa affermare che nel caso di specie si ricorra a interpretazioni prettamente analogiche nell'applicare l'art 17 co. 1 e 4, laddove la disposizione in questione è prevista nello stesso ambito e con la stessa ratio delle norme relative alle sostituzioni, ove è costante e uniforme giurisprudenza sportiva che si ecceda il numero di sostituzioni consentite nell'applicare la sanzione relativa si faccia ricorso all'art. 17 CGS, anche con una valutazione dell'eventuale influenza della violazione in merito al risultato conseguito sul campo

Pur non trattandosi di un errore tecnico o di un violazione di particolare tenuità bensì si è in presenza di una violazione nella quale vanno valutate tutte le circostanze del caso, che potrebbero aver alterato il regolare svolgimento della gara, e quindi del suo risultato. Va, infine, valutato anche che la violazione sia stata posta

in essere in un ambito dilettantistico e all'interno di questi in un campionato non di categoria superiore,  
P.Q.M.

- 1) infligge la sanzione dell'ammenda di Euro 300,00 alla Società NAPOLI FEMMINILE
- 2) infligge l'inibizione del Dirigente Accompagnatore Palmieri Italo l'inibizione di giorni 14.

## **AMMENDA**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **A CARICO DI SOCIETA'**

#### **AMMENDA**

Euro 300,00 COMO 2000 A.S.D.  
vedi delibera GS

Euro 300,00 GRIFONE GIALLOVERDE  
vedi delibera GS

Euro 300,00 IMOLESE FM  
Vedi delibera G.S.

Euro 300,00 NAPOLI FEMMINILE  
Vedi delibera G.S.

Euro 300,00 LF JESINA  
Vedi delibera G.S.

Euro 100,00 LF JESINA FEMMINILE  
Per aver propri sostenitori, nel corso del secondo tempo, proferito frasi offensive nei confronti dell'arbitro.

Euro 50,00 POTENZA CALCIO S.R.L.  
Per aver causato ritardo all'inizio della gara.

### **A CARICO DIRIGENTI**

#### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 31/ 1/2019**

DE LORENZIS PASQUALE (SALENTO WOMEN SOCCER)

Allontanato per aver, al 47° del 2 tempo, proferito frase ingiuriosa verso l'arbitro e la panchina avversaria, al termine della gara rientrava sul terreno di gioco e si avvicinava e rivolgeva nei confronti del medesimo arbitro frasi ingiuriose e gravi minacce dal tenore intimidatorio. Trascorsi circa 15 minuti, al momento della riconsegna dei documenti alle rispettive squadre, il DE LORENZIS, che sostava ancora nei pressi dello spogliatoio dell'arbitro, rivolgeva ulteriori gravi minacce, intimando all'arbitro di non scrivere nel referto di gara di averlo allontanato.

#### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/11/2018**

DAMICO SERGIO (SALENTO WOMEN SOCCER)

Per essersi avvicinato, al termine della gara, all'arbitro, insieme al Sig. DE LORENZIS Pasquale e sostenendolo nel suo atteggiamento, proferendo frase minacciosa

### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 1/11/2018**

SATRIANO MARIO (COMO 2000 A.S.D.)  
ANTONIO

Vedi delibera G.S.

DE PASCA PASQUALE (GRIFONE GIALLOVERDE)

Vedi delibera G.S.

ROMANO LUIGI FERNANDO (LF JESINA FEMMINILE)

Vedi delibera G.S.

PALMIERI ITALO (NAPOLI FEMMINILE)

Vedi delibera G.S.

DAVINO MADDALENA (NOVESE CALCIO FEMMINILE)

Vedi delibera G.S.

FABBRI PATRIZIA (IMOLESE FM)

Vedi delibera G.S.

### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 24/10/2018**

FRATTAROLI VINCENZO (REAL BELLANTE)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.

### **A CARICO DI ALLENATORI**

#### **SQUALIFICA FINO AL 24/10/2018**

BACCHINI ALBERTO (FEMMINILE RICCIONE)

Per comportamento offensivo nei confronti di una calciatrice avversaria.

MIGANI FILIPPO (FEMMINILE RICCIONE)

Per essere uscito indebitamente dall'area tecnica, allontanato.

### **A CARICO CALCIATRICI ESPULSE DAL CAMPO**

#### **SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E**

DI LUPO JESSICA (SPEZIA CALCIO FEMMINILE)

Per aver colpito una calciatrice avversaria con un calcio, con il pallone già lontano dall'azione di gioco. L'arbitro confermava la condotta violenta.

ROSSI JESSICA (SPEZIA CALCIO FEMMINILE)

Per avere, a gioco fermo, colpito una calciatrice avversaria con una gomitata al costato.

### **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

#### **AMMONIZIONE (1 INFR)**

BIASOTTO EVA (APRILIA RACING FEMMINILE)

ARCAMONE GIULIA (BOLOGNA F.C. 1909)

FAVERO AURORA (CALCIO PADOVA FEMMINILE)

MAIORCA FRANCESCA (APRILIA RACING FEMMINILE)

LA ROCCA FRANCESCA (BOLOGNA F.C. 1909)

MICHIELON MARTA (CALCIO PADOVA FEMMINILE)

CASCARANO ELENA LUISA	(COMO 2000 A.S.D.)	PONZIO ERIKA	(FEMMINILE JUVENTUS TORINO)
BARATTI VIRGINIA	(FIAMMAMONZA 1970)	ROVELLI CHIARA	(FIAMMAMONZA 1970)
SERLUCA ILENIA	(GRIFO PERUGIA)	ADDESSO VALENTINA	(IMOLESE FM)
PAPA ROSALIA PIA	(IMOLESE FM)	ZOTTI IRENE	(IMOLESE FM)
BATTISTONI ELISA	(LF JESINA FEMMINILE)	DE SANCTIS AURORA	(LF JESINA FEMMINILE)
ZAMBONELLI DEBORAH	(LF JESINA FEMMINILE)	TODARO EMANUELA	(LUDOS)
DE ROSA RAMONA	(NAPOLI FEMMINILE)	MARENCO ILARIA	(NOVESE CALCIO FEMMINILE)
MILONE ELISABETTA	(NOVESE CALCIO FEMMINILE)	PERNA ANNA	(NOVESE CALCIO FEMMINILE)
VITIELLO GIUSEPPINA	(NOVESE CALCIO FEMMINILE)	COLASANTE ADRIANA	(PESCARA CALCIO FEMMINILE)
DEL ROSSO VALERIA	(PESCARA CALCIO FEMMINILE)	BASTA TERESA	(PINEROLO)
DE REMIGIS CHIARA	(REAL BELLANTE)	DUBINI ILARIA	(REAL MEDA CF)
D AMICO SERENA	(SALENTO WOMEN SOCCER)	ZACCARIA VANESSA	(SALENTO WOMEN SOCCER)
PASCOTTO NOEMI	(SPEZIA CALCIO FEMMINILE)	TOGNARELLI BENEDETTA	(SPEZIA CALCIO FEMMINILE)
MENEGONI MARTINA	(UNTERLAND DAMEN)	SETTECASI GABRIELLA	(UNTERLAND DAMEN)
MALVESTIO MARTA	(VENEZIA FC FEMMINILE)	LACCHINI ANNA	(VOLUNTAS OSIO)
PELLEGRINI FRANCESCA	(VOLUNTAS OSIO)		

## IL GIUDICE SPORTIVO

Avv. Sergio Lauro

**VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE**

**Sotto indicate si pubblicano le variazioni, come richiesto dalle Società interessate e ratificate dal Dipartimento, avendo preliminarmente verificato l'accordo tra le**

## SERIE C FEMMINILE

### GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
28/10/2018	2 A	RIOZZESE	UNTERLAND DAMEN	21/10/2018		14:30	

### GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
21/10/2018	2 A	BOLOGNA F.C. 1909	LIBERTAS FEMMINILE				CAVINA 1 BORGO PANIGALE VIA BIANCOLELLI 36
21/10/2018	2 A	FC SASSARI TORRES FEMM.LE	FEMMINILE RICCIONE		15:00	14:30	USINI "PEPPINO SAU" (SINT.) USINI VIA DEL VERMENTINO
06/12/2018	1 A	OLIMPIA FORLI DILETT.	FC SASSARI TORRES FEMM.LE	14/10/2018	20:30	14:30	
20/01/2019	11 A	FC SASSARI TORRES FEMM.LE	LIBERTAS FEMMINILE		10:30	14:30	

### GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
21/10/2018	2 A	APULIA TRANI	NAPOLI FEMMINILE				DON PASQUALE UVA BISCEGLIE VIA CALA DI FANO
21/10/2018	2 A	VAPA VIRTUS NAPOLI	CALCIO FEMMINILE CHIETI				NAPOLI-BARRA "CENTRO ESTER" NAPOLI - BARRA VIA GIAMBATTISTA VELA 91

**Si fa presente che eventuali richieste di variazione di data/campo/orario avranno un costo di gestione di € 150,00, così come al CU 1-Unico del 04.07.2018. Tale costo non verrà addebitato qualora si verifichi una causa di forza maggiore certificata.**

**Eventuali richieste di variazione campo dovranno pervenire al Dipartimento improrogabilmente, a pena di inammissibilità della domanda, entro le ore 12.00 del giovedì antecedente la disputa della gara.**

**Per variare la data e/o l'orario di gara, in casi del tutto eccezionali, sarà indispensabile che la richiesta, firmata da entrambe le Società interessate, pervenga al Dipartimento a pena di inammissibilità della domanda, entro le ore 12.00 del martedì antecedente la disputa della gara.**

\*\*\*\*\*

**Publicato in Roma il 18 / 10 / 2018 ed affisso all'albo del Dipartimento Calcio Femminile**

Il Segretario  
Patrizia Cottini

Il Vice Presidente L.N.D. Delegato  
Sandro Morgana